

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1221 del 12/03/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO MINORE IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (FRONTE MAPPALI 85/89/175 del fg. 5) AD USO ORTO - CONCESSIONARIO: VALLA GIUSEPPE Cod. SISTEB: PC17T0024
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1260 del 09/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno dodici MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO MINORE IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (FRONTE MAPPALI 85/89/175 del fg. 5) AD USO ORTO - CONCESSIONARIO: VALLA GIUSEPPE – Cod. SISTEB: PC17T0024**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- **VISTA** l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 1125 del 14/09/2017, del sig. Valla Giuseppe (C.F. VLLGPP37D04G557Q)), volta all'ottenimento della concessione per l'utilizzo di area demaniale di rio minore in loc. Pianello capoluogo (PC) (fronte mappali 85/89/175 del fg.5), ad uso orto;
- **VISTI** gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

**PRESO ATTO :**

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 19/04/2017 sul BURET n. 320 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n°15264 del 05/12/2017, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso "nulla osta idraulico" favorevole con prescrizioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n° 14717 del 23/11/2017, con la quale l'Unione dei Comuni Val Tidone comunica che l'utilizzo ad orto dell'area di che trattasi non risulta incompatibile per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici.

**DATO ATTO** che il richiedente:

- in data 04/09/2017 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 31/01/2018 ha versato l'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale – Depositi cauzionali passivi;
- in data 31/01/2018 – 08/03/2018 ha versato l'importo di € 126,30 a titolo canone per l'anno 2018 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

**RITENUTO** pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

di rilasciare per anni 6, sino al 31/12/2024, e per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla sig. Valla Giuseppe (VLLGPP37D04G557Q), la concessione per l'utilizzo di area demaniale di rio minore in loc. Pianello Val Tidone (fronte mappali 85/89/175 del fg. 5) ad uso orto, secondo i seguenti elaborati, che vistati dal Responsabile del Servizio si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:

- Planimetria
- disciplinare

Di stabilire che il canone annuale è fissato in € 126,30, ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE ( BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

- 1) canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC17T0024)
- 2) anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT in conformità ai valori definiti con Deliberazione di Giunta come previsto dalla D.G. n. 913/2009;

### **DA' ATTO CHE**

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione , si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 dell LR 24/2009;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

**Dott.ssa Adalgisa Torselli**  
**(firmato digitalmente)**

## DISCIPLINARE:

**ART.1** - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

**ART.2** - Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

**ART.3** - Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).

**ART.4** - E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**ART.5** - **La presente concessione avrà efficacia dalla data della sua emissione al 31/12/2014.**

**ART.6** - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

**ART.7** – Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragione di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.


**ART.8** – Ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R.7/2004 , sono cause di decadenza:

- - destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- - sub concessione a terzi;
- - mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- - mancato pagamento di due annualità del canone;

**ART.9 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO DI CUI ALLA NOTA ASSUNTA AL PROT. ARPAE N° 15264 DEL 05/12/2017:**

1. Il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi. Il sedime demaniale risulta attualmente intubato (diametro cm. 80 con tubazione in cls).
2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.
3. È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del servizio scrivente .
4. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.
5. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
6. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**